

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 074

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 25.09.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A Femminile

GARA DEL 13/09/2026: ASD FEMMINILE MOLFETTA - ASD BITONTO CALCIO A 5 Reclamo proposto da: Femminile Molfetta

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla ASD FEMMINILE MOLFETTA avverso l'esito della gara in oggetto valevole per il Campionato Nazionale Serie A FEMMINILE CALCIO A 5 disputata il 13/09/2026, osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi la giocatrice BUQUICCHIO FRANCESCA in posizione irregolare in quanto squalificata.

Sostiene la reclamante che la prefata giocatrice non avrebbe mai scontato la squalifica di una gara inflitta nella precedente stagione sportiva 2025/2026 col Comunicato ufficiale n.966 di omologazione della finale di Coppa Italia under 19 femminile pubblicato in data 15/04/2026.

Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che la calciatrice si trovava in posizione regolare poiché l'art. 21, comma 7, del CGS nel disciplinare che "Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo", non menziona e non specifica il riferimento al campionato della prima squadra potendo la summenzionata calciatrice (Buquicchio Francesca classe 2006) oggetto del ricorso poter ancora per questa stagione sportiva (2026/2027), partecipare regolarmente al campionato Under 19 Femminile ai sensi del Comunicato n. 1 del 01/07/2026 della Divisione Calcio a 5.

Il ricorso è fondato e va accolto

Preliminarmente si deve evidenziare come la ricostruzione sulla posizione di gioco operata dalla ricorrente circa le modalità di applicazione delle norme che regolano l'esecuzione delle sanzioni di squalifica dei calciatori sia condivisibile dallo scrivente Giudice.

L'esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori è disciplinata dall'art.21 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale al comma 7 ha previsto che:

"Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo".

Dagli accertamenti esperiti presso gli uffici competenti è emerso che la giocatrice Boquicchio Francesca (nata il 01/03/2005) nella corrente stagione sportiva 2025-2026, ha l'età per essere regolarmente convocata nella prima squadra partecipante al campionato di Serie A Femminile ed altresì può partecipare alle gare della squadra Under 19 Femminile come "fuori quota".

La giurisprudenza sportiva ha chiarito da tempo che in applicazione del principio dell'effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi.

Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società.

Più specificatamente, in un caso analogo, la Corte Federale a Sezioni Unite ha precisato che: *«in caso di cambiamento di status intervenuto da una stagione sportiva all'altra (da "in quota" a "fuori quota"), l'unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente espiata sia quella che la stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra.*

Diversamente opinando, essendo del tutto ipotetico che il calciatore continui a giocare nella pregressa categoria come "fuori quota", si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio.»

(cfr. Decisione/0105/CFA-2022-2023 CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE.)

Per tale motivo la giocatrice Buquicchio Francesca non avrebbe potuto prendere parte all'incontro oggetto del presente ricorso in quanto ancora in corso di squalifica che dovrà scontare nella presente stagione sportiva nella prima gara ufficiale della prima squadra.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 039 del 15/09/2026 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: U.S.D BITONTO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 25/09/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia